



SNAP

Sindacato Nazionale Appartenenti Polizia



La Nostra Professionalità a Tutela della Libertà

Segreteria Nazionale

Prot. n° 28/SG/2023

Roma, 04 ottobre 2023

LO SNAP AVVIA IL “RICORSO” AVVERSO LE CONSEGUENZE PREGIUDIZIEVOLI DELL’APPLICAZIONE DELLA SOSPENSIONE DAL LAVORO PER MANCATA VACCINAZIONE COVID, EX D.L. 44/21.

La Segreteria Nazionale SNAP ha costantemente seguito l’evolversi della giurisprudenza in relazione al tema dell’obbligo vaccinale che è gravato anche sui poliziotti.

In particolare ricordiamo che la circolare del 10-12-2021, a firma del Capo della Polizia, inerente le disposizioni applicative dell’obbligo vaccinale per la Polizia di Stato prevedeva, oltre alla perdita temporanea del DIRITTO di svolgere l’attività lavorativa, una serie di altre conseguenze previste nel periodo di sospensione, tra cui in particolare:

- *al lavoratore non è dovuto alcun compenso di carattere fisso e continuativo, né di carattere accessorio o indennitario;*
- *le giornate di sospensione non sono utili ai fini previdenziali, di anzianità di servizio e per la maturazione di classi o scatti economici o per l’avanzamento e non concorrono alla maturazione di ferie;*

Lo SNAP, avendo rilevato diverse pronunce, sia dei Tribunali del lavoro che dei Tar, in particolare Sicilia e Lombardia, ha richiesto allo studio legale Parenti l’elaborazione di un parere “ad hoc” (parere allegato al presente documento) in relazione alla “nuova” giurisprudenza sul tema.

RECAPITO MAIL CERTIFICATA: snap@pecaruba.it
RECAPITO MAIL: snap.nazionale@gmail.com

SEDE LEGALE: via Giuseppe Gioachino Belli n°39, 00193 Roma
RECAPITO TELEFONICO: +39 339 4830512



SNAP

Sindacato Nazionale Appartenenti Polizia



La Nostra Professionalità a Tutela della Libertà

La Segreteria Nazionale SNAP ha, quindi, deciso di conferire apposito mandato allo studio legale Parenti di Roma al fine di **assistere, in via stragiudiziale e giudiziale, i propri iscritti dalle conseguenze dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale** (ex art. 4-ter, comma 3, quarto, quinto e sesto periodo, d.l. n. 44/2021).

In particolare l'azione sarà mirata ad **ottenere il riconoscimento della progressione di carriera, nonché dell'anzianità di servizio oltre all'omesso pagamento dei contributi previdenziali sul TFS; bloccati dal Ministero dell'Interno durante il periodo di sospensione dall'attività lavorativa per mancato adempimento dell'obbligo vaccinale.**

Evidenziamo che, **per gli iscritti allo SNAP, i costi legali saranno interamente sostenuti dalla Segreteria Nazionale**, restando a carico dei colleghi i costi fissi (*vedasi contributo unificato*) eventualmente dovuti, in quota fissa, in relazione alla propria situazione reddituale.

Si invitano iscritti e non a contattare le strutture ed i referenti SNAP per aderire all'iniziativa.

Lo SNAP è dalla parte dei poliziotti.

LA SEGRETERIA NAZIONALE

Originale firmato agli atti

RECAPITO MAIL CERTIFICATA: snap@pecaruba.it
RECAPITO MAIL: snap.nazionale@gmail.com

SEDE LEGALE: via Giuseppe Gioachino Belli n°39, 00193 Roma
RECAPITO TELEFONICO: +39 339 4830512

Avv. LUIGI PARENTI
(Patrocinante in Cassazione)



Avv. MANUELA FERAZZOLI
Avv. SILVIA PIANURA
Avv. MARCO FINI
Avv. BIANCHINA DIODATO
Avv. DANIELA BARRACO
Avv. RITA CECCUCCI
Avv. FRANCESCA CHERICI
Avv. ALBERTO BRUNO
Avv. LUCA AGLITTI
Avv. GIULIA SAVAGLIO
Avv. FRANCESCA IDA BARLETTA
Avv. LUDOVICA DEL MORO
Avv. CHIARA IOVINE
Avv. ALESSIA FERRARA
Avv. ALICE AZZOCCHI
Avv. MARIA CRISTINA CINELLI
Avv. ALESSANDRO BARTOLOTTA
Avv. GIOVANNI MADONNA
Avv. JACOPO PASSARELLI
Avv. BARBARA CITO
Avv. EMANUELE LAI
Avv. ENRICO PIO NUNZIATA
Avv. DANILO PANICO
Avv. GRETA CAPALBO
Avv. MARTA SAVIANO
Dott.ssa MICHELA FERRARI
Dott. ssa TERESA LA BELLA
Dott. MARCO GIUSTINI
Dott. LUCA PANNELLA
Dott. EMILIO BROGNA
Dott. SIMONE DE CRISTOFARO
(Commercialista e Rev.re Contabile)

OGGETTO: NUOVA GIURISPRUDENZA IN ORDINE ALLA SOSPENSIONE DAL DIRITTO DI SVOLGERE ATTIVITÀ LAVORATIVA EX D.L. 44/2021

Con riferimento all'annosa e altresì dibattuta questione sulla legittimità della sospensione dal diritto di svolgere attività lavorativa per mancata vaccinazione, prevista dall'4-ter del D.L. 44/2021, la giurisprudenza si è nuovamente pronunciata con sentenza estremamente favorevole nei confronti dei dipendenti sottoposti a tale sanzione.

Il Tribunale dell'Aquila – Sezione Lavoro e Previdenza, con sentenza n. 136/2023, ha dichiarato illegittima la sospensione dal lavoro del ricorrente con ogni conseguenza normativa ed economica, condannando l'Amministrazione non solo al pagamento delle differenze retributive non percepite a causa della sospensione ma anche di un risarcimento economico a titolo di danno biologico a favore dei ricorrenti.

Dall'analisi della sentenza emergono numerosi principi che sono in potenza capaci di ribaltare la “presunta” legittimità della sospensione per mancata vaccinazione così come sancita dalla giurisprudenza, sia amministrativa che costituzionale.

Secondo il giudice, la questione principale da analizzare non è tanto la legittimità dell'obbligo vaccinale nella sua totalità quanto la legittimità della sospensione da mancata vaccinazione, giustificata dalla funzione preventiva che il vaccino avrebbe dovuto avere.

Abbiamo avuto infatti modo di apprendere, in maniera tangibile, che il contagio da COVID-19 poteva avvenire, allo stesso modo, sia tra persone vaccinate che non.

Orbene, se si parte dall'assunto che i vaccini non sono più strumento utile a contrastare, nei luoghi di lavoro, il dilagare dell'epidemia COVID-19 e che il vaccinato ha, in potenza, le stesse possibilità di infettarsi e a sua volta infettare, si può ben comprendere come la sospensione da mancata vaccinazione perderebbe la sua stessa ragion d'essere.

Essendo, la sospensione, una misura che va a limitare un diritto, quale quello al lavoro, costituzionalmente garantito, tale limitazione dovrebbe essere sorretta da una causa di giustificazione che come tale vada a rendere legittima tale previsione; legittimazione che, allo stato attuale, non sussiste in quanto gli effetti della vaccinazione non "prevengono" l'insorgenza della malattia.

Dalla decisione del giudice si apprende che è **"venuto meno il presupposto per il quale alcuni lavoratori possono entrare nei luoghi di lavoro ed altri no, la sospensione del ricorrente, giustificata dal fatto che non si sia vaccinato è del tutto priva di fondamento.**

Per completezza si osserva che un eventuale atto amministrativo che imponesse una siffatta discriminazione che per quanto detto non è prevista dalla norma primaria, sarebbe contra legem e andrebbe disapplicato." (Tribunale dell'Aquila, Sez. Lavoro sent. n. 136/2023).

Secondo il giudice il disposto dell'art. 4-ter del D.L. 44/2021 doveva essere applicato per il tramite di un'interpretazione costituzionalmente orientata tenendo conto dei pregiudizi che la stessa norma avrebbe potuto arrecare nei confronti dei diritti costituzionalmente garantiti dei destinatari.

Nel corpo della sentenza vengono prese in considerazione anche le note pronunce della Corte Costituzionale che hanno sancito la legittimità dell'obbligo vaccinale e del green pass sulla base dei pareri dell'Istituto Superiore di Sanità concernenti l'efficacia dei vaccini.

Tale giudice si discosta fortemente dalle risultanze di tali pronunce asserendo testualmente che **"ritiene assolutamente non provata l'efficacia vaccinale quale strumento di prevenzione del contagio, risultando quale fatto notorio (...) che i soggetti vaccinati possano contrarre e trasmettere contagio e che, di conseguenza, dal punto di vista epidemiologico, vaccinati e non vaccinati, vanno necessariamente trattati come soggetti tra loro sostanzialmente equivalenti"**.

Errato è il presupposto che i vaccini stessi siano strumenti idonei a prevenire il contagio, quando invece gli stessi sono strumento atto ad evitare conseguenze gravi e dannose della malattia. Essendo errato tale assunto, in maniera diretta, si comprende come sia errata e dunque illegittima la sospensione dal diritto di svolgere attività lavorativa per mancata vaccinazione intesa quale forma necessaria ad evitare il contagio sui luoghi di lavoro.

Tale assunto viene preso in considerazione dal giudice anche sulla base di fatti notori quali ad esempio le dichiarazioni del portavoce del responsabile Pfizer esposte dinanzi al Parlamento Europeo, il quale ha confermato che nessuno studio era stato condotto sulla capacità del vaccino di

impedire il contagio non essendo quello il fine del prodotto in vendita quanto piuttosto quello di contrastare gli effetti dannosi dell'infezione.

La pronuncia del Tribunale dell'Aquila si aggiunge a quel filone giurisprudenziale contrario all'interpretazione e applicazione del D.L. 44/2021 che le Amministrazioni hanno condotto il cui risultato ultimo è stato quello di arrecare un pregiudizio grave e irreparabile nei confronti di intere categorie di lavoratori.

Ab adundatiam si segnala l'ordinanza del Tribunale Ordinario di Firenze, Seconda Sezione Civile del 31 ottobre 2022 secondo cui **“i contagi avvengono comunque e non si sono mai interrotti, nonostante la campagna vaccinale pluriennale; ciò è tanto diffuso e conosciuto nella percezione comune di questo momento storico da essere fatto notorio, perché tutti sanno che i vaccini non impediscono il contagio; dunque vaccinati e non vaccinati sono vettori virali indistintamente; trovandosi in situazioni identiche non è pensabile un trattamento discriminatorio dei non vaccinati”**.

A queste si aggiungono le pronunce dei T.A.R. Lombardia e del T.A.R. Sicilia concernenti la detrazione dell'anzianità di servizio illegittimamente fatta rientrare dalle Amministrazioni competenti nelle previsioni dell'art 4-ter del D.L. 44/2021.

Infatti, secondo quanto stabilito dai due summenzionati Tribunali Amministrativi Regionali tale normativa **“è una disposizione di carattere speciale – all'interno di una disciplina emergenziale, connotata dalla natura straordinaria e dunque, appunto, speciale per antonomasia – che deroga ogni altra di ordine generale prevista dalla legge e dalla contrattazione collettiva; come tale, è una norma di stretta interpretazione e l'Amministrazione non può imporre al ricorrente ulteriori conseguenze pregiudizievoli, che non siano state espressamente previste dalla norma stessa : Deve dunque ritenersi illegittima qualunque ulteriore conseguenza diversa dalla privazione della retribuzione, quali la decurtazione, in quota parte, dell'anzianità di servizio e dei giorni di licenza ordinaria”** (Tribunale Amministrativo Per la Sicilia, Sez. III sent. n. 1877/2023 che riprende T.A.R. Milano, Lombardia, Sez. I sent. n. 16/2023).

Appare chiaro dalle summenzionate pronunce che la giurisprudenza si stia, anche se con fatica, orientando verso la dichiarazione di illegittimità della sospensione per mancata vaccinazione nonché delle conseguenze negative che l'Amministrazione ha prodotto nei confronti dei destinatari di tali disposizioni, i quali volevano solo esercitare un proprio diritto costituzionalmente garantito quale quello al lavoro.

Lo studio legale Parenti di Roma, su espresso incarico del Sindacato SNAP, si sta prontamente attivando per ottenere la tutela dei propri assistiti in tutte le competenti sedi laddove il Ministero,

per il periodo di sospensione, ha congelato la progressione di carriera nonché l'anzianità di servizio oltre all'omesso pagamento dei contributi previdenziali (su TFS).

Cordiali saluti

Avv. Luigi Parenti